

Cass. civ. sez. III del 19 settembre 2017 n. 21591

2. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce "nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 559, 560, 630 e 632 c.p.c., degli artt. 2909 c.c. e 279 c.p.c., nonché degli artt. 23, 25, 26 e 29 D.P.R. n. 327/2001, per avere la Corte d'Appello ritenuto il difetto di legittimazione del Custode, per decadenza dall'ufficio, in conseguenza dell'asserita estinzione dell'Esecuzione Immobiliare R.G. 235/2007, Tribunale di Rovigo".

Vi si critica la motivazione della sentenza impugnata in parte qua con considerazioni che esprimono l'idea che, allorquando, in pendenza di un procedimento esecutivo immobiliare sopravvenga un provvedimento ablativo per ragioni di pubblica utilità riguardo al bene espropriando, la previsione dell'art. 25, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo cui, «dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità» di esproprio, non comporti la conseguenza che la procedura esecutiva pendente debba ritenersi estinta, per impossibilità sopravvenuta della realizzazione della pretesa esecutiva sull'immobile.

Tale conclusione, affermata dalla sentenza impugnata ed utilizzata per inferire che, dovendosi ritenere "estinta" la procedura esecutiva, la legittimazione del custode ad agire in sede monitoria si doveva ritenere venuta meno, è criticata.

2.1. Il motivo (che sfugge ai rilievi di inammissibilità prospettati dai resistenti, ponendo questioni chiaramente intellegibili), è privo di fondamento.

Va rilevato, in via preliminare che la complessa vicenda processuale che ha visto intersecarsi una procedura esecutiva immobiliare e una procedura di espropriazione dell'oggetto di essa, cioè degli immobili pignorati, per ragioni di pubblica utilità, si colloca pacificamente nella vigenza del d.P.R. n. 327 del 2001, sicché la disciplina della interferenza fra i due procedimenti e la ricostruzione delle sue implicazioni sulla controversia in cui è stata pronunciata la sentenza qui impugnata va fatta avendo riguardo esclusivamente alla normativa di cui al citato d.P.R.

2.2. Tale normativa, per quanto attiene specificamente all'interferenza dell'espropriazione per pubblica utilità con l'espropriazione forzata immobiliare avente ad oggetto l'immobile oggetto di espropriazione, è espressa dal legislatore con la previsione dell'art. 25, la quale, sotto la rubrica "Effetti dell'espropriazione per i terzi", dopo avere disposto, rispettivamente con il comma 1 e con il comma 2, che «L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata» e che «Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio», sancisce con il comma 3 che «Dopo la trascrizione del

decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità».

Le disposizioni espresse nei tre commi vanno lette nella loro successione ed al riguardo, ancorché quella del comma 1 sia apparentemente chiarissima nel disporre che i diritti reali e personali gravanti sul bene espropriato per pubblica utilità, per effetto del perfezionamento del relativo procedimento, si estinguono, cioè vengono meno, ed a sua volta il comma 2 immunizzi l'oggetto dell'espropriazione per pubblica utilità anche dalle azioni esercitabili su quel bene, la lettura del comma 3 evidenzia che alla proclamazione del comma 1 si deve, in realtà, attribuire un valore relativo.

Lo è nel senso che i diritti che il comma 1 proclama estinti, in realtà lo sono solo per quanto attiene alla loro riferibilità e realizzabilità sul bene immobile espropriato per pubblica utilità, risultando invece essi trasferiti sull'indennità di espropriazione e, quindi, sopravvissuti come tali.

Inoltre, il disposto normativo non si occupa affatto della sopravvivenza del diritto nei confronti del soggetto espropriato al di là di quella prospettiva di realizzazione che potrà trovare sull'indennità.

2.3. La previsione del comma 3 si riferisce a «tutti i diritti relativi al bene espropriato» e, quindi, data l'ampiezza della formula, siccome espressa dall'aggettivo "relativi", comprende sia i diritti che insistano direttamente sul bene, come i diritti reali, ivi compresa l'ipoteca, sia i diritti personali di godimento, sia quelli che si siano relazionati con il bene immobile a seguito di esercizio della garanzia patrimoniale con l'azione esecutiva, e, dunque, anche il diritto che un creditore del proprietario del bene espropriato, valendosi appunto di quella garanzia ovvero esercitando una garanzia patrimoniale speciale come l'ipoteca, abbia in concreto esercitato con un pignoramento o con un atto di intervento nel processo esecutivo introdotto da altri contro il debitore poi espropriato per pubblica utilità.

Nel sancire che, sopravvenuta la trascrizione del decreto di esproprio per pubblica utilità, detti diritti relativi al bene espropriato possono, cioè "debbono", essere fatti valere unicamente sull'indennità, la disposizione detta una norma che è di solare significato nella sua implicazione a contrario. Lo è nel senso che, non solo essi non possono essere fatti valere con l'esercizio di un'azione di cognizione relativa al bene immobile espropriato o con un'azione di esecuzione sull'immobile espropriato, ma anche nel senso che essi, se, al momento della trascrizione del decreto di esproprio, fossero stati già fatti valere con una di tali azioni, non possono continuare ad esserlo, cioè non possono continuare ad essere tutelati tramite detta azione.

Questa seconda implicazione è conseguenza necessaria sia del fatto che il "non poter far valere" il diritto altrimenti che sull'indennità è un'espressione che si presta senza alcun dubbio a comprendere sia il caso del diritto non ancora esercitato, sia il caso del diritto che è in corso di esercizio secondo le forme consentite dall'ordinamento anteriormente al decreto di esproprio.

Ciò, d'altro canto, è confermato, se ve ne fosse bisogno, dalle proclamazioni sia del comma 1, in quanto riferita ai diritti e, dunque, anche ai diritti riguardo ai quali sia stato esercitato il potere di azione cognitiva od esecutiva, sia del comma 2, che, quando si riferisce alle azioni, concerne tanto quelle da esercitarsi quanto quelle già in esercizio, non distinguendo in alcun modo fra esse.

La norma dell'art. 25, inoltre, ha anche come implicazione che l'espropriazione della proprietà del bene comporta pure l'estinzione di essa e, dunque, del diritto che sul bene ha il proprietario espropriato.

2.4. Queste essendo le implicazioni del disposto normativo, con riferimento al caso, in cui si iscrive la vicenda di cui è processo, nel quale sul bene espropriato, al momento della trascrizione del decreto di esproprio, risulti pendente una procedura esecutiva immobiliare, si deve ritenere che il verificarsi di quell'evento determini una situazione in cui non solo risulta venuto meno il diritto oggetto della procedura esecutiva, cioè l'oggetto dell'espropriazione forzata, e, dunque, la proprietà del bene in capo al debitore espropriato per pubblica utilità, ma anche il diritto di azione esecutiva esercitato dal creditore dell'espropriato sul bene, in quanto radicatosi con il pignoramento o con l'intervento sul bene espropriato, e, prima ancora, se quel creditore sia un creditore ipotecario, lo stesso diritto di ipoteca, in quanto insistente anch'esso sul bene su cui l'esecuzione ha luogo.

Ne consegue che il giudice davanti al quale l'azione esecutiva è in esercizio, cioè il giudice dell'esecuzione, una volta che abbia avuto conoscenza dell'evento espropriativo, cioè dell'avvenuta trascrizione del decreto di esproprio (e, naturalmente, risultando tale provvedimento definitivo cioè non censurato in sede giurisdizionale ovvero censurato, ma consolidato per effetto della relativa decisione giurisdizionale definitiva), essendo il disposto della norma imperativo e certamente non disponibile (attesa l'esigenza pubblicistica sottesa all'espropriazione per pubblica utilità) ed incidendo sia sull'oggetto dell'esecuzione sia sul diritto di procedere all'esecuzione, d'ufficio (e, dunque, come espressione dei poteri che il giudice dell'esecuzione ha di dare rilievo all'inesistenza delle condizioni dell'azione esecutiva quando essa non sia riservata al potere di rilievo della parte) deve prendere atto di tali eventi conseguenti, cioè sia del venir meno dell'azione esecutiva, sia del venir meno del suo oggetto, cioè la proprietà del bene.

La ricaduta sul processo esecutivo è quella della constatazione del verificarsi di un fenomeno che assume carattere oggettivamente impeditivo della prosecuzione del processo esecutivo e, dunque, giustifica che esso si debba arrestare per un fenomeno di estinzione della pretesa esecutiva per la duplice ragione appena indicata.

2.5. L'ordinamento non prevede, d'altro canto, alcun meccanismo che, in ragione della previsione della possibilità di far valere sull'indennità il diritto che si stava eseguendo sul bene immobile e che, come tale, risulta estinto dall'evento espropriativo, consenta una trasformazione del processo esecutivo quanto all'oggetto, con la sostituzione al bene dell'indennità e l'affidamento al giudice dell'esecuzione del potere di gestire le pretese sulla indennità. Pretese che potrebbero, del resto, concernere anche diritti estinti per effetto del decreto di esproprio non esercitati nel processo esecutivo.

Lo stesso d.P.R. n. 327 del 2001, infatti, dopo che nella norma dell'art. 26 disciplina il "pagamento o deposito dell'indennità provvisoria", contemplando espressamente già in relazione ad essa fra l'altro la posizione del creditore ipotecario nel comma 3 e nel comma 4 quella di titolari di altri diritti reali ed in genere di altri terzi (come fa manifesto il riferimento generico alle opposizioni) prima della stessa emissione del decreto di esproprio, all'art. 29 prevede espressamente che la posizione degli aventi diritto sull'indennità, fra i quali sono da ricomprendere anche quelli indicati dal comma 3 dell'art. 26, se sorgano contestazioni relative alla sua determinazione ed alla distribuzione e, dunque, alla spettanza, debba essere fatta valere con domanda giudiziale e, quindi, con l'esercizio di un'azione di cognizione.

I riferimenti alla «domanda di chi ne abbia interesse» ed all'essere essa rivolta alla «autorità giudiziaria», sottendono certamente - tenuto conto che nella norma si allude all'esistenza di opposizioni e di mancato accordo fra le parti e, dunque, ad una situazione di esistenza di una contesa - l'intenzione del legislatore di riferirsi alla necessità di una domanda giudiziale cognitiva. Inoltre, anche la rubrica della norma dell'art. 29, riferendosi al "pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale" sottende che tale procedimento sia cognitivo, là dove si consideri che la norma dice che il pagamento «è disposto dall'autorità giudiziaria», così alludendo ad un intervento decisorio di essa, all'esito di un procedimento contenzioso e non esecutivo.

La previsione dell'art. 29, se anche ve ne fosse bisogno e non fosse già sufficiente l'assoluta mancanza di previsioni inerenti la trasformazione del processo esecutivo quanto all'oggetto, che sarebbero state certamente non tanto opportune quanto necessarie, risulta decisiva per escludere la praticabilità della ricostruzione proposta dal motivo in esame nel senso che, qualora il decreto di esproprio sopravvenga in una situazione in cui pende l'esecuzione forzata immobiliare sul bene espropriato, il disposto del comma 3 dell'art. 26 giustifichi la conservazione del processo esecutivo, sebbene con trasformazione del suo oggetto.

La presenza di questa disciplina e la correlata assenza di previsioni espresse che stabiliscano quanto ipotizzato dal ricorrente, cioè una sorta di trasformazione dell'oggetto del processo esecutivo immobiliare riguardo al bene immobile espropriato per pubblica utilità in processo esecutivo sulla indennità di espropriazione, non consentono allora di dubitare in alcun modo che, *la sopravvenienza di un decreto di esproprio per pubblica utilità (che si sia oramai consolidato), per la duplice ragione indicata, cioè per la consumazione del diritto esecutando sul bene e dello stesso diritto esecutato, determini un fenomeno di impossibilità del processo esecutivo di aver corso ulteriore e, dunque, un fenomeno di necessaria estinzione del medesimo. Ne segue che il giudice dell'esecuzione deve d'ufficio prendere atto di detta impossibilità e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.*